

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 73/1946 CONCERNENTE "ESAME MEDICO DELLA GENTE DI MARE".

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in oggetto nella legislazione nazionale e nella pratica e con particolare riferimento all'articolato della stessa, si comunica quanto segue.

Le disposizioni della Convenzione n. 73 trovano applicazione per effetto della normativa di seguito elencata, già trasmessa unitamente ai precedenti rapporti:

- Art. 323 del Codice della Navigazione;
- R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 recante "Accertamento dell'idoneità fisica della Gente di mare", le cui disposizioni stabiliscono che coloro che intendono iscriversi o riscriversi nelle matricole della Gente di mare di prima e seconda categoria, devono sottoporsi ad accertamenti sanitari effettuati sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici da considerare causa temporanea o permanente di inabilità ai servizi di bordo, nonché delle imperfezioni o malattie che sono pericolose per la salute dell'altro personale di bordo (malattie infettive nel periodo di contagiosità, malattie mentali, epilessia);
- Legge 28 ottobre 1962, n. 1602, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della Gente di mare;
- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271- Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali.

- *Articoli 1, 2, 3*

Non sono state formulate domande.

- Articolo 4

Ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602 (art. 3), gli iscritti della prima e seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo.

L'accertamento diretto a verificare la predetta idoneità è effettuato da un medico delle strutture ambulatoriali dei Servizi di Assistenza Sanitaria al personale navigante - SASN- Organi periferici del Ministero della Salute, o da un medico fiduciario, sempre dello stesso dicastero, su richiesta scritta dell'armatore.

A visita effettuata, il medico provvede ad inoltrare all'autorità marittima che ha disposto la visita, il certificato di idoneità o la comunicazione che il marittimo non è risultato idoneo. In caso di accertata malattia in atto, il giudizio viene espresso solo a guarigione avvenuta.

In caso di riconosciuta idoneità fisica del soggetto esaminato, il certificato, necessario ai fini dell'imbarco del marittimo, deve attestare, in modo specifico, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1602/1962:

1. che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non è suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;
2. che il titolare non è affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.

- Articolo 5

L'accertamento medico di cui all'articolo precedente, disposto dall'Autorità marittima ed effettuato da medici ambulatoriali o fiduciari del Ministero della Salute, ha validità per la durata di due anni dalla data del rilascio (Art. 4, co. 2 L. 1602/1962).

Se il periodo di validità scade nel corso del viaggio, il certificato resta valido fino alla fine del viaggio stesso.

Scaduto il termine dei due anni, l'accertamento deve essere ripetuto sempre con cadenza biennale. Per tale accertamento sono richiesti l'esame radiologico del torace e l'esame completo delle urine, ma, ricorrendone la necessità o l'opportunità, possono essere richiesti gli esami specialistici del caso, in relazione alle indicazioni anamnestiche e cliniche.

Inoltre (come si è già riportato nel precedente rapporto), anche per i lavoratori marittimi, è stata istituita la figura del "*medico competente*".

L'art. 23 del D.lgs 27 luglio 1999, n. 271, specifica le attribuzioni nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, che va effettuata mediante:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla loro mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

- **Articolo 6**

La legislazione italiana, senza eccezioni, non consente l'imbarco del marittimo senza il preventivo accertamento di idoneità all'imbarco.

- **Articolo 7**

La legislazione italiana non prevede alcuna certificazione sostitutiva del certificato di idoneità all'imbarco.

- **Articolo 8**

Contro le risultanze delle visite mediche preventive e periodiche l'interessato può ricorrere alle Commissioni mediche permanenti di primo grado, istituite presso le Capitanerie di porto.

Il libretto di navigazione viene trattenuto dall'Autorità marittima fino all'emissione del giudizio delle Commissione stesse.

Contro le decisioni della Commissione di I grado costituita è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Commissione Medica Centrale di secondo grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

- **Articolo 9**

Con riguardo al presente articolo, si comunica che non ci si è avvalsi delle disposizioni facoltative ivi previste.

Domanda diretta della Commissione di esperti.

In riferimento alla domanda diretta della Commissione di esperti, si espone quanto segue.

I controlli diretti a verificare il possesso effettivo da parte del lavoratore marittimo, all'atto dell'imbarco, dei certificati medici attestanti l'effettiva idoneità non solo generica alla navigazione, ma anche specifica alla mansione che deve svolgere a bordo, sono effettuati dalle Capitanerie di porto.

Detti controlli vengono attuati successivamente alle visite *biennali e preventive* d'idoneità all'imbarco ed al rilascio dei relativi certificati *di idoneità" o "inidoneità al lavoro"*, eseguite dai medici ambulatoriali (SASN) o fiduciari del Ministero della Salute.

Si tratta, dunque, di una forma di controllo e di verifica a carattere "preventivo".

Ciò non esclude, tuttavia, che la stessa Autorità Marittima nell'espletamento della propria attività ispettiva "*tecnico – sanitaria*", a bordo delle navi, richieda all'armatore o al comandante della nave, l'esibizione del libretto di navigazione e di tutti gli altri documenti riguardanti il singolo marittimo a bordo, al fine di verificare se la procedura di imbarco si sia svolta effettivamente con regolarità senza omissioni di documenti o difformità nel rilascio degli stessi.

La suddetta attività viene svolta nell'ambito di Commissioni territoriali, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o da un ufficiale superiore, dagli stessi delegato, e così composte:

- l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione della Capitaneria di porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita;
- il medico di porto o medico designato dall'Ufficio di sanità marittima competente per territorio;
- un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero;
- due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori.

Le visite ispettive avvengono con cadenze *periodiche* (ogni sei o dodici mesi) o *occasional* su iniziativa stessa dell'autorità marittima, o su richiesta di persona dell'equipaggio, o dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente di mare o delle associazioni degli armatori.

Delle visite eseguite viene stilato un processo verbale da redigersi su apposito modello e da notificarsi in copia, una volta vistato dalla capitaneria di porto, al comandante della nave.

Per quanto riguarda le procedure da rispettare nell'esecuzione dell'attività ispettiva, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto 13 ottobre 2003, in allegato.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.